

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/151 DELLA COMMISSIONE**del 27 gennaio 2017****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci dell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame e le condizioni di certificazione veterinaria****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 25, l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.
- (2) Le condizioni di certificazione veterinaria di cui al regolamento (CE) n. 798/2008 tengono conto della necessità o no di condizioni specifiche motivate dalla qualifica sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti, compresi il campionamento e i test per l'individuazione di varie malattie del pollame, ove opportuno. Dette condizioni specifiche sono stabilite, unitamente ai modelli di certificati veterinari che devono accompagnare le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione, nell'allegato I, parte 2, di detto regolamento.
- (3) A causa dell'esito sfavorevole di un audit effettuato dalla Commissione sull'attuazione da parte di Israele dei controlli di sanità animale su pollame e prodotti a base di pollame, il regolamento (CE) n. 798/2008 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/608 ⁽⁴⁾ al fine di sospendere le importazioni da Israele di alcuni prodotti e introdurre test supplementari per l'individuazione della malattia di Newcastle negli allevamenti di pollame prima della spedizione nell'Unione di alcuni altri prodotti, fra cui il pollame vivo, i pulcini di un giorno, le uova da cova, le uova destinate alla trasformazione e le carni di pollame.
- (4) Israele ha ora informato la Commissione che intende abolire la sua politica di abbattimento totale per la malattia di Newcastle per il pollame tenuto in aziende situate nel territorio di Israele a nord della Route 5. Inoltre, a causa di altre priorità nel settore sanitario, non è più possibile garantire il rispetto di alcune condizioni relative ai test di laboratorio.
- (5) L'elenco di cui alla tabella dell'allegato I, parte 1, dovrebbe pertanto essere modificato per vietare le importazioni e il transito nell'Unione dall'intero territorio di Israele di pollame vivo e ratiti, uova da cova e carni di pollame e di ratiti nonché uova destinate alla trasformazione. È tuttavia opportuno che le importazioni di carni di pollame alle condizioni specifiche di cui al regolamento (CE) n. 798/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/608, continuino ad essere autorizzate dal territorio di Israele a sud della Route 5, nel quale l'incidenza della malattia di Newcastle è inferiore ed è mantenuta una politica di abbattimento totale.

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 226 del 23.8.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/608 della Commissione, del 14 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'Ucraina e a Israele nell'elenco di paesi terzi, l'approvazione del programma dell'Ucraina di controllo della salmonella nelle galline ovaiole, le condizioni di certificazione veterinaria per quanto riguarda la malattia di Newcastle e le condizioni di trasformazione degli ovoprodotti (GUL 101 del 18.4.2015, pag. 1).

- (6) Le importazioni nell'Unione di uova e ovoprodotti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono autorizzate. Detto paese terzo ha richiesto l'autorizzazione anche per le importazioni nell'Unione di carni di pollame. Un audit effettuato dalla Commissione nel gennaio 2016 ha concluso che detto paese terzo soddisfa le condizioni necessarie per la certificazione veterinaria delle carni di pollame ai fini delle importazioni nell'Unione. È pertanto opportuno modificare la voce relativa a detto paese terzo nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (7) Nel quadro dell'audit effettuato nel gennaio 2016 per quanto riguarda l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è stato rilevato che detto paese terzo macella non solo pollame allevato nel suo territorio, ma anche pollame importato da un altro paese terzo elencato in relazione a tale prodotto nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in presenza di condizioni perlomeno equivalenti a quelle prescritte da detto regolamento oppure pollame precedentemente importato nel suo territorio da uno Stato membro.
- (8) Le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni di carni di pollame (POU) da un paese terzo elencato nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 quali autorizzate ai fini delle importazioni nell'Unione si riferiscono a carni ottenute da pollame vivo precedentemente importato nel suddetto paese terzo da un altro paese terzo elencato nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Le condizioni di certificazione veterinaria non si riferiscono tuttavia a carni ottenute da pollame vivo importato da uno Stato membro per la successiva macellazione in detto paese terzo con l'intenzione di reimportarne successivamente le carni nell'Unione.
- (9) Data la qualifica zoosanitaria favorevole dell'Unione, e i rischi trascurabili per la salute del pollame connessi a tali pratiche, il modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU) di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere modificato per comprendere una disposizione in materia di certificazione in base alla quale le carni di pollame possono essere ottenute da pollame precedentemente importato da uno Stato membro per la successiva macellazione.
- (10) Nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 figura un modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP). In detto modello di certificato veterinario, la parte I delle note fa riferimento a codici del sistema armonizzato (SA) che devono essere indicati nel riquadro I.19 della parte I di detto certificato.
- (11) Considerato che l'ovoprodotto «tuorlo d'uovo» può essere classificato in diverse sottovoci della voce SA 21.06, e non soltanto nella sottovoce 21.06.10, è opportuno modificare di conseguenza il modello di certificato veterinario (EP).
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (13) Si dovrebbe prevedere un periodo transitorio ragionevole prima che i modelli di certificati veterinari modificati diventino obbligatori, in modo da consentire agli Stati membri e al settore di adeguarsi alle nuove condizioni prescritte da tali modelli.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio fino al 28 marzo 2017, gli Stati membri continuano ad autorizzare l'introduzione nell'Unione di partite dei prodotti coperti dal modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU) e dal modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP) di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 nelle versioni che precedono le modifiche introdotte per tali modelli dal presente regolamento, a condizione che i certificati siano stati firmati prima del 28 febbraio 2017.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato I al regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1) la parte 1 è così modificata:

a) la voce relativa a Israele è sostituita da quanto segue:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella ⁽⁶⁾
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura ⁽¹⁾	Data di apertura ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
«IL — Israele ⁽⁵⁾	IL-0	L'intero paese	SPF, EP							
			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, LT20	X	P3	28.1.2017		A		S5, ST1
			SRP		P3	18.4.2015				
			RAT	X	P3	28.1.2017				
			WGM	VIII	P3	18.4.2015				
			E	X	P3	28.1.2017				S4»
IL-1	Area a sud della Route 5	POU	X	N						
IL-2	Area a nord della Route 5	POU	X	P3	28.1.2017					

b) la voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è sostituita da quanto segue:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6)
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura (1)	Data di apertura (2)			
1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
«MK — ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)	MK-0 (4)	L'intero paese	POU							
			E, EP»							

2) la parte 2 è così modificata:

a) il modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU) è sostituito dal seguente:

«Modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU)»

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.		I.6.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		N. di riconoscimento		I.12.		
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		I.14. Data della partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Documento:		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17.		
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA)		I.20. Quantità
	I.21. Temperatura dei prodotti Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.			

I.25. Merce certificata per: Consumo umano <input type="checkbox"/>					
I.26.			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce					
N. di riconoscimento degli stabilimenti					
Specie (nome scientifico)	Macello	Laboratorio di sezionamento	Deposito frigorifero	Numero di colli	Peso netto

PAESE

POU (carni di pollame)

	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	<p>II.1. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni di pollame ⁽¹⁾ di cui al presente certificato sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>b) sono state prodotte conformemente alle condizioni di cui all'allegato III, sezioni II e V, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>c) sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all'allegato I, sezione IV, capo V, del regolamento (CE) n. 854/2004;</p> <p>d) recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>e) soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;</p> <p>f) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29;</p> <p>⁽²⁾ [g) soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1688/2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia.]</p>		
	<p>II.2. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di pollame di cui al presente certificato:</p> <p>II.2.1 provengono:</p> <p>⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾ [dal territorio contrassegnato dal codice;]</p> <p>⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ oppure [dal/dai compartimento/i.....;]</p> <p>che alla data di rilascio del certificato era(no) indenne/i:</p> <p>dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita all'articolo 2, punto 16, del regolamento (CE) n. 798/2008 e</p> <p>dalla malattia di Newcastle quale definita all'articolo 2, punto 18, del regolamento (CE) n. 798/2008;</p> <p>II.2.2 sono state ottenute da pollame che:</p> <p>⁽⁴⁾ [non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria;]</p> <p>⁽⁴⁾ oppure [è stato vaccinato contro l'influenza aviaria in conformità ad un piano di vaccinazione che soddisfa le condizioni di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 798/2008, con:</p> <p>.....</p> <p>(nome e tipo del/dei vaccino/i usato/i)</p> <p>all'età di settimane;]</p> <p>II.2.3 sono state ottenute da pollame tenuto:</p> <p>⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾ [nel/nei territorio/i contrassegnato/i dal codice ;]</p> <p>⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁹⁾ oppure [nel/nei compartimento/i.....;]</p> <p>⁽⁴⁾ [sin dalla schiusa delle uova o importato sotto forma di pollame diverso dai ratiti (pulcini di un giorno, pollame riproduttore e da reddito, pollame da macellazione o pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna) da uno o più paesi terzi elencati in relazione a tale prodotto nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in presenza di condizioni perlomeno equivalenti a quelle prescritte da detto regolamento;]</p>		

PAESE

POU (carni di pollame)

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.
	(⁴) <i>oppure</i> [sin dalla schiusa delle uova o importato sotto forma di pollame diverso dai ratiti (pulcini di un giorno, pollame riproduttore e da reddito, pollame da macellazione o pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna) da uno o più Stati membri;]			
II.2.4	sono state ottenute da pollame proveniente da stabilimenti:			
	a) che non sono soggetti ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;			
	b) attorno ai quali, in un raggio di 10 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;			
II.2.5	sono state ottenute da pollame che:			
	(⁷) a) è stato macellato il (gg/mm/aaaa) o nel periodo tra il..... (gg/mm/aaaa) e il..... (gg/mm/aaaa);			
	b) non è stato macellato nel quadro di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l'eradicazione di malattie aviarie;			
	c) durante il trasporto al macello non è venuto a contatto con pollame infettato dall'influenza aviaria ad alta patogenicità né dalla malattia di Newcastle;			
II.2.6	a) provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o confermata, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;			
	b) in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto sono venute a contatto con pollame o carni di qualifica sanitaria inferiore;			
(⁸) [II.2.7	provengono da pollame da macellazione che:			
	a) non è stato vaccinato con vaccini ottenuti da un ceppo madre (master seed) del virus della malattia di Newcastle che presenta un indice di patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus;			
	b) è stato sottoposto a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale al momento della macellazione su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili dell'allevamento interessato, la quale non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;			
	c) nei 30 giorni precedenti la macellazione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);]			
(¹⁰) [II.2.8	provengono da allevamenti di pollame da macellazione che sono stati esaminati e sottoposti a prove conformemente all'allegato III, sezione I, punto 8, del regolamento (CE) n. 798/2008.]			
II.3.	Attestato relativo al benessere degli animali			
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I del presente certificato derivano da animali che nel macello, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione e sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio.			
Note				
Parte I:				
—	Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.			
—	Riquadro I.11: indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.			
—	Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in container o casse, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.			
—	Riquadro I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02.07, 02.08 o 05.04.			

PAESE		POU (carni di pollame)	
II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato
		II.b.	
Parte II:			
<p>(¹) Per «carni di pollame» si intendono le parti commestibili dei volatili d'allevamento, compresi i volatili allevati come animali domestici pur senza essere considerati tali, ad eccezione dei ratiti, che non abbiano subito alcun trattamento di conservazione eccetto il trattamento a freddo; le carni confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere accompagnate anch'esse da un certificato redatto secondo il presente modello.</p> <p><i>Nota:</i> tale definizione comprende la cosiddetta «selvaggina da penna d'allevamento».</p> <p>(²) Barrare se la partita non è destinata all'importazione in Svezia o in Finlandia.</p> <p>(³) Codice del territorio così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p> <p>(⁴) Barrare la dicitura non pertinente.</p> <p>(⁵) Inserire il nome del/dei compartimento/i.</p> <p>(⁶) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla «N» nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda le carni di pollame (POU), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita all'articolo 2, punto 18, del regolamento (CE) n. 798/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, che però escluderà qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato sia sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.</p> <p>(⁷) Indicare la data/le date di macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da pollame macellato nel territorio o nel/nei compartimento/i di cui al punto II.2.1 mentre l'Unione europea aveva in atto misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto territorio o dai compartimenti in questione.</p> <p>(⁸) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal numero «VI» nell'allegato I, parte 1, colonna 5, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p> <p>(⁹) Se le carni provengono da pollame diverso dai ratiti, quali pulcini di un giorno, pollame riproduttore e da reddito, pollame da macellazione o pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna, originario di uno o più Stati membri o uno o più paesi terzi di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, vanno indicati, ai fini dell'importazione di tale prodotto nell'Unione, il codice (o i codici) di tale/i Stato/i membro/i o paese/i o del/dei territori/o di tale/i paese/i così come quello del paese terzo in cui il pollame è macellato.</p> <p>(¹⁰) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per le carni di pollame provenienti da paesi, territori o zone contrassegnati con il numero «X» nell'allegato I, parte 1, colonna 5, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p>			
Veterinario ufficiale			
Nome e cognome (in stampatello):		Qualifica e titolo:	
Data:		Firma:	
Timbro:»			

b) nel modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP), nelle note, parte I, il quarto trattino relativo al riquadro I.19 è sostituito dal seguente:

«Riquadro I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 04.07, 04.08, 35.02 o 21.06.»